

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 21628	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Pavia in data 3.2.11 pena di mesi dieci di reclusione con il beneficio della sospensione della pena e della non menzione della condanna				
2°Grado: la Corte di Appello di Genova, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, assolveva dal reato ascritto per non aver commesso il fatto e confermava nel resto la sentenza di primo grado				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

Veniva travolto da una balla di cellulosa staccatasi dalla pila ove era stata accatastata insieme ad altre. Schiacciato da un peso di di due tonnellate, perdeva la vita.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:			Ulteriori soggetti lesi: no	

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: porto
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

<p>Come ha avuto più volte modo di precisare questa Corte, la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. (Sez. 4, 12/08/2010 dep. 26/08/2010 Rv. 247996). Come risulta dall'elaborazione giurisprudenziale delle norme che prevedono il servizio di prevenzione e protezione all'interno delle aziende (art. 31 d.lvo 9.4.08 n. 81 nel quale è confluita la disciplina dettata in materia dal d.lvo n. 626/1994), il responsabile di tale servizio è un semplice ausiliario del datore di lavoro e, come tale, è privo dei poteri decisionali che sono gli propri. Egli è considerato un consulente del datore di lavoro che lo coadiuva nelle funzioni di prevenzione degli infortuni, svolgendo compiti che si sostanziano nella ricerca dei fattori di rischio e nella individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro e mettendo a disposizione i risultati delle ricerche effettuate, che vengono recepiti dalla direzione aziendale in</p>

base ad un rapporto fiduciario che si instaura fra RPP e datore di lavoro (Sez. 4, n. 1841 16/12/2009 dep. 15/01/2010 Rv. 246163). Così delineata tale figura, appare evidente la differenza con l'istituto della "delega di funzioni" attualmente previsto dall'art. 16 d.lvo 81/2008. Solo tale istituto, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest'ultimo in quanto le funzioni anzidette vengono trasferite al delegato. Invece la designazione del responsabile della prevenzione e della protezione, non equivalendo ad una delega di funzioni, non dà luogo a nessuna esenzione di responsabilità del datore di lavoro, che rimane l'unico e diretto destinatario, per la posizione di garanzia derivante dalla sua qualifica, degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni. Nei termini suindicati si è espressa questa Corte affermando: "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella meramente eventuale di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose". (Sez. 4, n. 37861 del 10/07/2009, dep. 25/09/2009 Rv. 245276). Stante la diversità delle funzioni, si deve dunque escludere qualsiasi confusione fra l'istituto della delega di funzioni e quello del servizio della prevenzione e protezione, non potendosi invocare l'esonero di responsabilità del datore di lavoro dagli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni, discendente solo da una eventuale delega, in presenza del mero servizio di prevenzione e protezione, come previsto dalla legge. Quanto poi alla delega conferita allo stesso F. dalla C., la sentenza impugnata ha chiarito con argomentazioni convincenti ed esenti da censure logico-giuridiche, l'inidoneità della procura speciale rilasciata al F. ad integrare i requisiti propri dell'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 d.lvo n. 81/08, come elaborati dalla giurisprudenza formatasi già sotto il vigore della precedente disciplina poi confluita nel suddetto Testo Unico per la sicurezza del lavoro, requisiti consistenti nel trasferimento di poteri di deliberativi, di organizzazione, gestione e controllo e nel riconoscimento di un'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Correttamente ha evidenziato la corte territoriale la non riconducibilità della procura rilasciata al F. all'istituto di cui alla citata norma, sostanziandosi essa nel conferimento di un incarico di consulenza esterna per "l'organizzazione di un piano operativo degli adempimenti conseguenti al d.lvo 626/94", dunque privo di quei caratteri che solo consentono un trasferimento di funzioni dal datore di lavoro al delegato, con conseguente esonero del primo dalle responsabilità inerenti la sua posizione di garanzia nella materia di adozione delle misure di prevenzione. Chiarito dunque che non vi è stato alcun trasferimento delle competenze nella materia antinfortunistica in capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, deve anche rammentarsi, quanto alla assenza di cognizioni specifiche nella gestione ed organizzazione del terminale adottata dalla ricorrente al fine dell'esonero da responsabilità derivanti dall'omessa adozione delle misure antinfortunistiche, che nelle imprese organizzate in forma societaria, destinatario delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori è sempre il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale la persona giuridica agisce nel campo delle relazioni intersoggettive. Tale compito discende dalla legge e non richiede espresso conferimento e comporta, in difetto di conferimento di valida delega, la responsabilità penale del datore di lavoro - legale rappresentante anche nell'ipotesi che questi non svolga mansioni tecniche, in quanto è pur sempre preposto alla gestione della società. Pertanto, il predetto non può esimersi da responsabilità adducendo incompetenza tecnica perché tale condizione gli impone di astenersi dall'assumere incarichi dirigenziali oppure di conferire in modo formale a soggetti dotati di competenze tecniche nel settore l'osservanza delle norme antinfortunistiche (Cass sez 3, 21.6.07 rv 234949, sez 3 23.5.07 n. 24478, rv 236955).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova; rigetta nel resto il ricorso.			

Note

Il magazzino ove era avvenuto l'infortunio, adibito al deposito di balle in cellulosa ("units"), era ubicato in un galleria posta sul piano stradale, con copertura costituita da una strada sopraelevata sostenuta da colonne in cemento; le "units" che venivano stivate in quel deposito, venivano appoggiate su pancali di legno ("paliets") per proteggerle dall'umidità del suolo. Data la ristrettezza di spazio, dovuta alla particolare ubicazione di quel terminal (la società F. ne possedeva altri nello stesso porto di Genova), le operazioni di stivaggio della merce presentavano una certa complessità anche per la necessità di collocare le balle in sopraelevazione sugli appositi pancali in legno al fine di proteggerle dall'acqua presente all'interno del terminal, costituito da una parte dismessa della sede stradale. Quindi le operazioni di spostamento dei pancali e di movimentazione delle balle di cellulosa, di ingente peso, richiedevano particolari cautele, fra cui l'impiego contemporaneo di due carrelli, uno per lo spostamento dei paliets e l'altro per la movimentazione delle balle.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.